

Associazione Ristoratori Panigaccio di Podenzana

Statuto

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una associazione senza scopo di lucro denominata:
"RISTORATORI PANIGACCIO DI PODENZANA " con sede in via Metti-
Podenzana 54010 (MS) –c/o Ristorante dai Cento
Nei modi di legge, potrà effettuarsi il trasferimento della sede legale e
potranno istituirsi sedi secondarie e rappresentanze.
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato

Articolo 2 - SCOPI E FINALITA'

L'associazione non ha scopo di lucro, è estranea a qualsiasi lotta o questione di indole politica e si propone di:

Valorizzare,divulgare e promuovere i prodotti tipici e di qualità agroalimentare del territorio ad insindacabile giudizio della commissione nominata dal Consiglio Direttivo

Formare e aggiornare i propri soci e non attraverso corsi,seminari,convegni,organizzati anche attraverso l'egida dei rispettivi organi Ministeriali,Regionali,Provinciali e Locali del comparto turistico-enogastronomico in italia ed all'estero.

Promuovere iniziative ed attività atte alla promozione e divulgazione dei prodotti tipici e di qualità con produttori ristoratori ed associazioni che si prefiggano gli stessi scopi.

Organizzare concorsi,mostre,fiere,catering e serate a tema secondo i programmi fissati dal Consiglio.

Rappresentare e tutelare i diritti ed i legittimi interessi degli associati nei rapporti con le istituzioni e le Amministrazioni pubbliche con le parti politiche e sociali con le Organizzazioni economiche e sindacali.

Favorire, nell'interesse generale degli associati la costituzione d'Enti (Cooperative, Consorzi, Associazione d'impresa ecc.) di categoria o territoriali per gli acquisti, le vendite e lo sviluppo di vendite collettive o per la promozione commerciale e turistica degli associati anche attraverso forme pubblicitarie propagandistiche.

Fornire consulenza ed assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, economica, ecc. agli associati, approntando idonei servizi, nel rispetto delle normative che regolano l'attività delle libere professioni.

Favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio degli associati e degli operatori delle categorie rappresentate.

Collaborare con le Autorità, con Enti ed Associazioni, sia locali, che regionali o nazionali, al fine di tutelare gli interessi degli associati e delle loro categorie e quelli generali del consumatore.

Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Organismi o Connessi, in cui la rappresentanza sia richiesta od ammessa, nell'interesse delle categorie.

Riscuotere e gestire i mezzi finanziari occorrenti per gli scopi associativi- l'Associazione, ai fini anche fiscali, non ha per oggetto esclusivo e principale

l'esercizio d'attività commerciali.

L'Associazione può compiere inoltre tutti quegli atti e quelle operazioni, anche di carattere finanziario, che in qualsiasi modo e momento siano ritenuti utili ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

Per gli scopi sopra indicati l'Associazione può, nel suo esclusivo interesse acquistare e vendere immobili, assumere partecipazioni in società immobiliari e finanziarie, acquistare o cedere quote ed azioni, chiedere ed ottenere fidejussioni, accendere mutui anche ipotecari e svolgere in ogni modo tutte le operazioni che possano ritenersi convenienti all'amministrazione della società o degli immobili cui, in tutto od in parte, fosse interessata.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'art.73 del D. Lgs. del 12/12/2003 n°344. Gli eventuali utili dovranno essere utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali ed anche per fini sociali e umanitari.

Articolo 3 - ASSOCIATI

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

Per l'ammissione all'associazione deve presentarsi apposita domanda scritta, contenente espressa accettazione dello Statuto ed accompagnata dal versamento della quota associativa e da quella annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per l'ammissione il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Svolgere la propria attività nei confini del comune di Podenzana.
- b) L'attività deve avere ad oggetto la produzione/valorizzazione del prodotto tipico Panigaccio di Podenzana.
- c) Il richiedente deve svolgere l'attività per un periodo continuato di almeno 2 (due) anni al momento della richiesta.
- d) Il richiedente deve essere rappresentante legale, socio o dipendente dell'attività.

Per ciascuna attività di cui ai punti a), b), possono assumere la qualità di associati un numero massimo di 2 (due) persone in possesso dei requisiti di cui ai punti c), d).

Gli associati sono suddivisi in tre categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari

L'ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla domanda, presentata dal richiedente in forma scritta ed ha effetto immediato.

Articolo 4 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa iniziale è di euro 100 (cento) versata in contanti
Le quote annuali devono essere versate tramite b/b o assegno bancario, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali e la quota associativa versate non sono rivalutabili né trasmissibili e non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione.

Articolo 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione, partecipano alla vita dell'associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono associati ordinari coloro che entrano a far parte dell'associazione in un momento successivo, partecipano alla vita dell'associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati onorari sono nominati dal consiglio Direttivo su proposta di almeno due dei suoi membri tra soggetti della collettività locale che si sono contraddistinti per la loro attività/impegno continuativo nella valorizzazione del Panigaccio di Podenzana.

Tali soci possono partecipare alla vita dell'associazione, ma non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa iniziale e di quelle annuali hanno pari diritti, indipendentemente dalla categoria cui appartengono.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, secondo le norme del presente statuto.

In particolare, essi devono:

- rispettare le norme del presente Statuto e le decisioni degli organi direttivi;
- non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e/o l'immagine dell'associazione;
- partecipare, ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità, alle attività e alle manifestazioni dell'associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione durante l'orario di apertura, di usufruire delle relative attrezzature e di partecipare alle attività dell'associazione, nonché di usufruire degli sconti o vantaggi che l'associazione ottiene da terzi.

Articolo 7 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per morte, recesso ed

esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto a far tempo dalla data di ricevimento della stessa.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di:

- cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative;
- violazione delle norme etiche o statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati dolosi;
- condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

L'inizio del procedimento di esclusione deve essere comunicato personalmente all'associato a mezzo di lettera raccomandata contenente l'indicazione specifica degli addebiti, in modo che questi possa contestarli in assemblea.

Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o esclusi.

Articolo 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'assemblea generale degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) due Vice Presidente;
- 5) l'Amministratore
- 6) il Segretario;

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è composta da tutti gli associati fondatori ed ordinari, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Nell'assemblea ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto in tutte le deliberazioni, comprese quelle concernenti le modificazioni statutarie, l'approvazione di eventuali regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 10 - CONVOCAZIONE

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno un volta l'anno entro per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.

Essa deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, affisso nella sede dell'associazione o spedito ad ogni associato.

L'avviso di convocazione può indicare anche la data della seconda

convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano, assistito da un Segretario eletto dall'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

E' ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina i componenti del consiglio direttivo;
- 2) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- 4) discute i programmi di attività esprimendo proprio parere;
- 5) delibera a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di due terzi dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, sia in prima sia in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'unanimità dei voti degli associati.

E' ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga necessario o su richiesta documentata di almeno un terzo degli associati.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 1 rappresentante per ogni attività iscritta, eletti dall'assemblea.

Salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo dell'associazione, essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente dell'Associazione e due Vice Presidente che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Nomina altresì un Segretario e un amministratore.

E' ammessa la delega di specifici incarichi a singoli consiglieri con delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione, contenente l'indicazione di ora, data e luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni relative al compimento di atti di ordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei

consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni attinenti al compimento di atti di straordinaria amministrazione dovranno necessariamente essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Sono comunque considerati atti di straordinaria amministrazione l'assunzione di mutui, il ricorso al credito presso Banche e privati, le operazioni aventi ad oggetto beni immobili in genere (comprese le operazioni ipotecarie), le prestazioni di garanzie, l'alienazione, la costituzione di diritti reali e la concessione in godimento di beni di proprietà dell'associazione, nonché in genere ogni atto o operazione che impegni l'associazione per somma o valore superiore a euro.....

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

A cura del segretario, il verbale verrà riportato su apposito registro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra l'altro quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee e curare l'esecuzione delle delibere relative;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati con maggioranza della metà più uno;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) stabilire l'ammontare delle quote annuali e curarne la riscossione;
- g) sottoporre all'assemblea proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e modifiche statutarie;
- h) deliberare su qualsiasi materia non espressamente riservata all'assemblea dal presente statuto o dalla legge.
- i) designare eventuali collaboratori anche esterni, per le attività dell'associazione.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, l'assemblea provvederà a sostituirlo nel rispetto dei limiti statutari, i consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Ogni attività regolarmente iscritta all'associazione, non potrà in nessun caso vantare più di un rappresentante in seno al consiglio direttivo.

La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute debitamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Egli presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, coordina l'attività

dell'associazione, cura l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma qualora si renda necessario ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano presente.

Articolo 15 - VICE-PRESIDENTE, AMMINISTRATORE, SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le mansioni spettano ai Vice Presidente.

Il fatto stesso che il vice-presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

L'amministratore cura e gestisce le entrate e le spese dell'Associazione su indicazione del Presidente, gestisce i rapporti economici con enti pubblici o privati e cittadini esterni all' Associazione.

Il segretario cura le attività amministrative dell'Associazione, cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali e cura l'informazione ai soci delle attività dell'Associazione.

Articolo 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, lasciti, legati.

I proventi con i quali l'associazione provvede alla propria attività e gestione sono:

- 1) le quote associative;
- 2) le quote annuali;
- 3) le erogazioni e i contributi di cittadini, enti, associazioni;
- 4) le raccolte pubbliche di fondi;
- 5) I redditi dei beni patrimoniali.

Articolo 17 - BILANCIO - UTILI

Gli esercizi finanziari vanno dal 1°/1 (primo gennaio) al 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati.

Articolo 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione potrà sciogliersi con l'unanimità dei voti e in tal caso i fondi in possesso saranno devoluti presso altra associazione avente finalità analoga ai sensi dell'art. 90, comma 18, L. n° 289/2002

Articolo 21 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.